



**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (CIG: 9363847AFC)**

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

**tra**

**La Provincia di Brescia**, con sede in via Brescia Piazza Paolo VI, 29 (C.F. 80008750178 PI 03046380170), ( d'ora in poi anche Provincia) , in persona del Dott. ...., nato a..... il ....., Dirigente del Settore ..... della Provincia di Brescia, qui agente in tale sua qualità e veste, in rappresentanza e nell'interesse esclusivo della stessa;

**e**

..... con sede in ....., Via .....(C.F. n. .... - P.I. n. ....), nella persona del legale rappresentante,Dott. ...., nato a ..... il .....e residente a ..... Via ..... n....., di seguito denominato "Appaltatore" oppure "Broker" oppure, **se procuratore:**

- Sig. .... nato a .....il ..... non in proprio ma nella sua qualità di procuratore - come da procura Dott....., a ministero del notaio ..... in .... estremi .... registrata all'Agenzia delle Entrate a .... il .... che si allega al presente atto sub n. \_\_\_\_ ) dell'Impresa ..... (C.F. e P.I.

\_\_\_\_\_ ) con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_;

#### **PREMESSO CHE**

- con determina a contrarre n...../2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in poi "Codice") per l'acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia di Brescia per la durata di 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni;
- con determinazione dirigenziale nr...../2022 sono stati approvati i verbali di gara e proposta l'aggiudicazione del servizio di brokeraggio a favore dell' Appaltatore che ha ottenuto il punteggio totale di .....punti su 100;
- con determinazione dirigenziale n...../2022 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'Appaltatore;
- sono stati effettuati nei confronti dell'Appaltatore - con esito favorevole - gli accertamenti previsti dall'art. 80 del Codice, inerenti ai motivi di esclusione e quelli previsti dall'art. 83 del medesimo decreto, inerenti ai requisiti per la partecipazione alle procedure di gara
- **[eventuale]** in data..... con nota n .....è stato avviato il servizio in pendenza di stipula del Contratto;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del Codice e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali nonché dal codice delle assicurazioni, D.Lgs. n. 209/2005 e dal Provvedimento IVASS 14 marzo 2017, n. 58;
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

## **ARTICOLO 2 - VALORE DEGLI ALLEGATI**

1. Formano parte integrante del presente Contratto e sono materialmente allegati allo stesso:
  - Il Capitolato tecnico e prestazionale (d'ora in poi anche "Capitolato");
  - L'Offerta tecnica;
2. Formano parte integrante del presente Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
  - [eventuale] La procura speciale;
  - la polizza di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del Codice
  - la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile n..... emessa da .....
  - il codice comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia;
  - il "Patto di integrità" in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia approvato con determinazione dirigenziale n. 1949 del 20/12/2019;

## **ARTICOLO 3 - OGGETTO**

Il presente Contratto ha ad oggetto l'esecuzione di un servizio di consulenza, assistenza e mediazione assicurativa, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 209/05, consistente nel prestare assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione dei contratti assicurativi e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione degli stessi stipulati dalla Provincia di Brescia, svolto nell'interesse di quest'ultima, secondo le specifiche indicate nel Capitolato, nel presente contratto e nell'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

## **ARTICOLO 4 – DECORRENZA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto ha durata triennale con decorrenza dalla data della stipula o dalla data di avvio del servizio di cui al successivo comma 2.
2. La Provincia si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del Contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e/o della verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione nonché dei requisiti di qualificazione richiesti, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e dell'art.8, comma 1, lett. a), DL 76/2000, convertito in L.120/2020, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
3. Dalla decorrenza della prestazione, l'Appaltatore dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.

## **ARTICOLO 5- OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO**

1. La Provincia potrà avvalersi dell'opzione di rinnovo del contratto per un ulteriore triennio secondo le modalità

e i termini indicati nel contratto e nel Capitolato , entro il limite di € 113.193,36 (IVA esclusa);

La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto .

2. La Provincia si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 Codice per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ed entro il limite di € 18.865,56 (IVA esclusa);

3. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dalla Provincia, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo, ex art. 106 co 12 del Codice.

#### **ARTICOLO 6 - IMPORTO**

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto a carico della Provincia, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto l'attività del broker sarà remunerata, secondo gli usi negoziali del mercato assicurativo nazionale ed internazionale, mediante le commissioni provvigionali che sono a carico delle Compagnie di assicurazione con le quali sono stipulati i contratti assicurativi della Provincia , e calcolata sui relativi premi imponibili.

La remunerazione del broker risulta, pertanto, inglobata nel premio che spetta alla società assicuratrice ai sensi delle condizioni di polizza che contemplano la c.d. "clausola broker".

Il Broker oltre alle suddette commissioni provvigionali non potrà avanzare ulteriori richieste di remunerazione e/o rimborsi, comunque denominati, per l'esecuzione del Servizio.

Nell'attuale contesto delle polizze della Provincia, l'opera del broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del:

- 4% del premio imponibile sui rami diversi da quelli Responsabilità civile auto RCA e Auto rischi diversi ARD;
- 0,001% sui premi imponibili delle polizze su rami Responsabilità civile auto -RCAe Auto rischi diversi - ARD.

La Provincia procederà alla liquidazione dei premi assicurativi direttamente al broker, il quale provvederà a versare il premio a ciascuna delle Compagnie di assicurazione, regolando la propria commissione provvigionale, secondo i sopra detti termini stabiliti nella clausola broker dei contratti in corso, salve eventuali modifiche che dovessero intervenire.

La Provincia non risponde in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazione. Nessun compenso può essere chiesto nel caso in cui la Provincia non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le gare (e i contratti relativi) non abbiano esito positivo.

#### **ARTICOLO 7 – FACOLTA' DELLA PROVINCIA**

La Provincia si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte ovvero di non accettare, a suo insindacabile giudizio, le proposte di consulenza del Broker.

#### **ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. Il broker deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e a tutte le condizioni di esecuzione definite nel Capitolato e nell'Offerta tecnica presentata, se migliorativa.
2. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con la provvigione di cui sopra.
5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con la provvigione di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
6. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
7. L'Appaltatore si impegna ad organizzare il servizio e a formare il gruppo di lavoro con le modalità e secondo le prescrizioni di cui al Capitolato e secondo l'offerta tecnica presentata.

## **ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONFORMITA’**

1. Al presente contratto si applicano i controlli previsti all’art. 101 del Codice..
2. Le operazioni di verifica di conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali verrà effettuata nelle modalità previste all’art. 102. del Codice.

## **ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA’ DEL BROKER E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura è interamente a carico del Broker.
2. Il Broker deve svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente contratto, al capitolato e all’offerta tecnica presentata in sede di gara, nell’interesse esclusivo della Provincia e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite garantendo soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività della Provincia.
3. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare;
4. Il Broker risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio.
5. In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza o errore professionale dell’aggiudicatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.

La responsabilità suindicata è coperta mediante polizza di Responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 110, commi 3 e 3 bis, e art. 112, comma 3, D.Lgs 209/2005 e dall’art. 11 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e successive modifiche.

La suddetta polizza deve essere mantenuta in vigore per tutto il periodo contrattuale dell’incarico e deve avere il massimale di almeno € 3.000.000,

La validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Provincia e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 13.

7. La Provincia non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.
8. Le Parti convengono che il massimale sopra riportato, così come le eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Broker, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

## **ARTICOLO 11 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai

sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro ....., mediante polizza n. ... emessa il ..... da .....

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia,
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore,
4. In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia definitiva , per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del Codice. L'ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

#### **ARTICOLO 12 – RECESSO**

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del Codice, la Provincia può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
  - per motivi di pubblico interesse;
  - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto,
3. La Provincia è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

#### **ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del Codice, la Provincia ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
  - ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
  - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
  - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
  - frode nella esecuzione del servizio;

2. Oltre a quanto stabilito all'art. 15 del Capitolato, la Provincia può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante PEC o pari mezzo di notifica legale, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi:
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
  - nei casi di violazione delle disposizioni contenute all' art. 9 del Capitolato "Obblighi del contraente e divieto di subappalto cessione del contratto";
  - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Si rimanda al disposto dell'art. 9 del Capitolato, qui espressamente richiamato.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

#### **ARTICOLO 15 – TRACCIABILITÀ**

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Appaltatore deve comunicare alla Provincia, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, per le transazioni del presente contratto comprensive delle provvigioni riconosciute al broker dalle compagnie assicurative, nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Provincia, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a



pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

#### **ART. 16 – PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

1. Si dà atto che viene sottoscritto dalle Parti il “Patto di integrità” in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia, approvato con determinazione dirigenziale n. 1949 del 20/12/2019, e che costituisce parte del presente contratto - anche se non materialmente allegato - onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia, ed il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel “Patto di integrità” medesimo.

#### **ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

1. L'Appaltatore, se ricorrono le circostanze, si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del vigente Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Brescia, che sottoscrive quale parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

#### **ARTICOLO 18 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Tiziana Orlandi.

#### **ARTICOLO 19 – REFERENTE DEL SERVIZIO**

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Capitolato, il Referente del servizio, responsabile dell'appalto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, il quale è referente nei confronti della Provincia.
2. I dati di contatto del Responsabile dell'appalto sono:
  - Numero telefonico .....
  - Indirizzo e-mail .....

#### **ARTICOLO 20 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto, nonché eventuali altri costi per copie o adempimenti connessi, sono interamente a carico dell' Appaltatore.
2. Il presente contratto, redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, viene registrato in caso d'uso.
3. L'imposta di bollo è assolta, a cura dell'Appaltatore, mediante versamento tramite Mod. F23, agli atti.

#### **ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del presente contratto, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver compreso

tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), riferiti agli operatori economici e fornitori di lavori, beni e servizi.

In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, le Parti si impegnano a trattare tutti i dati personali che saranno trattati in esecuzione del presente contratto per le sole finalità indicate nel Contratto medesimo, nonché per adempiere a eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente, a eventuali prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali e a fini di archiviazione storica.

Le parti si impegnano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fin d'ora:

- a garantire la massima collaborazione alla controparte qualora risulti necessario od opportuno adottare misure atte a cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali;
  - conservare i dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra e/o nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
  - garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
- a raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia [Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.] e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.

Ai sensi art. 28 del GDPR, l'Appaltatore nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, è nominato quale RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti in Contratto.

## **ARTICOLO 22 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, ai sensi dell'art. 20 del c.p.c. sarà competente il Foro di Brescia, con devoluzione al Giudice Ordinario. Si intende sempre escluso il ricorso all'arbitrato.

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

## **ART. 23 - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, l'appalto è soggetto a tutte

le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 209/2005 e ss.mmi .